



Oppido Mamertina, 11/07/2025

Alle famiglie e agli studenti

**E p.c.
al personale docente**

Al Sito web

OGGETTO: Disciplina degli esami integrativi e degli esami di idoneità.

Con la presente si forniscono indicazioni in ordine agli esami integrativi e agli esami di idoneità, disciplinati dal D.M. 8 febbraio 2021, n. 5 che rappresenta il principale riferimento in materia, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 3250 del 9 aprile 2024.

Giova premettere che l'accoglimento delle istanze di cambio indirizzo di studio da parte di studenti interni ovvero delle domande di passaggio da altro istituto da parte di studenti provenienti da altre Istituzioni Scolastiche, così come l'accoglimento di studenti all'esito del superamento dell'esame di idoneità avviene nel rispetto della richiamata normativa, entro i limiti delle risorse di organico, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.

Le richieste di cui trattasi dovranno pervenire entro il 31 luglio 2025, a mezzo trasmissione di formale istanza all'indirizzo mail rcis02200t@istruzione.it ovvero depositate *brevi manu* presso l'Ufficio di Segreteria sito in Corso Aspromonte, n. 69 – Oppido Mamertina (plesso centrale – Liceo Scientifico), sulla scorta dei modelli allegati (ALLEGATO 1 – Esami integrativi e ALLEGATO 2 – Esami di idoneità), debitamente compilati e firmati.

La partecipazione agli esami integrativi o di idoneità prevede il pagamento della tassa di € 12,09 (salvo esoneri) sul c/c postale n. 1016.

Esami integrativi

La Sezione VII del Consiglio di Stato, con sentenza di cui alle premesse, è addivenuta all'annullamento del D.M. n. 5/2021 nella parte in cui, all'art. 4, ha previsto l'obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che intendono ottenere il passaggio a una classe corrispondente

di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione; tuttavia, in forza del principio di autonomia che connota le Istituzioni Scolastiche, la mancata obbligatorietà, non implica automaticamente l'impossibilità di prevederli.

Utile, altresì, precisare che il sostenimento degli esami integrativi è subordinato al positivo superamento delle eventuali prove (previste entro il termine dell'anno scolastico) connesse con la sospensione del giudizio.

Il D.M. n. 5/2021, all'art. 4, c. 4, prevede:

Possano sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

I successivi cc. 5, 6, 10 e 12 dispongono che:

- *Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi (c. 5).*
- *I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza (c. 6).*
- *Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:*
 - a) *gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);*
 - b) *gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi (c. 10).*
- *L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), ... avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di*

provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico (c. 12).

Pertanto:

- Nel primo biennio non sono previsti esami integrativi ma interventi didattici, che saranno realizzati, nel corso dell'anno scolastico, nelle modalità e nelle misure ritenute opportune dal Consiglio di classe, al fine di assicurare un efficace inserimento dello studente nel percorso formativo di destinazione.
- L'iscrizione alle classi terze, quarte e quinte di studenti provenienti da altri indirizzi di studio è subordinata al superamento degli esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nel corso di studi di provenienza.

Esami di idoneità

Il D.M. n. 5/2021, all'art. 5, c. 3, prevede:

Possano sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

I successivi cc. 4 e 5 dispongono che:

- *L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità (c. 4).*
- *Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità (c. 5).*

Il D.M. n. 5/2021, all'art. 6, cc. 2, 3, 4 e 5 prevede:

- *All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami (c. 2).*
- *I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione (c. 3).*
- *I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo (c. 4).*
- *Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno (c. 5).*

Con successiva comunicazione verrà definito il calendario degli esami, il cui svolgimento è previsto nel mese di settembre p.v., con termine inderogabilmente prima dell'inizio delle lezioni (16 settembre 2025).

Per ogni ulteriore aspetto o necessità di approfondimento si rimanda integralmente alla normativa richiamata in narrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Giuseppe Martino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993